

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO IN SCIENZE GASTRONOMICHE

STATUTO

(Approvato l'12 Novembre 2020)

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

1. È costituito il Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in *Scienze Gastronomiche*, di seguito denominato CO-SGA.
2. La sede del CO-SGA è presso la Struttura di appartenenza del Presidente in carica.
3. La durata del CO-SGA è stabilita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Art. 2 - Composizione della Assemblea

1. Sono membri di diritto del CO-SGA i Presidenti o Coordinatori in carica dei Consigli dei Corsi di Studio (CCS) delle Università italiane e che per denominazione e/o contenuti possono, alla data dell'atto, essere considerati riconducibili all'ambito delle Scienze Gastronomiche (All.1). Al fine di dare continuità all'azione del CO-SGA, l'assemblea può ammettere come membri anche ex-presidenti di CCS previo consenso unanime dell'assemblea.

Art. 3 - Scopi

1. Il CO-SGA, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli CCS, ha lo scopo di:
 - a) discutere, ai fini di conoscenza, le opinioni e le posizioni ufficiali dei singoli CCS;
 - b) porre in discussione temi, problemi ed esperienze comuni dei singoli CCS, onde approfondirne collegialmente lo studio e rappresentarne i risultati alle rispettive strutture didattiche (Scuole/Aree/Dipartimenti);
 - c) fornire, rispetto alle scelte che autonomamente i CCS sono chiamati a compiere, indicazioni su problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;
 - d) presentare, in modo preciso e documentato, le esigenze comuni dei CCS agli organi competenti e all'opinione pubblica;
 - e) rappresentare l'insieme dei CCS durante i confronti con le istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali per la definizione di accordi coerenti con i compiti istituzionali dell'Università;
 - f) esprimere pareri su provvedimenti di carattere generale che riguardino il sistema universitario ed avanzare agli organi competenti proposte, anche a carattere legislativo, che abbiano l'obiettivo di migliorare la formazione didattica e scientifica nel settore delle Scienze Gastronomiche;
 - g) promuovere un insegnamento coerente con il progresso delle scienze gastronomiche e contribuire al miglioramento della qualità dell'insegnamento;
 - h) organizzare iniziative culturali, anche in compartecipazione con le rappresentanze degli studenti, del mondo del lavoro e delle professioni, delle imprese e delle istituzioni, per favorire la conoscenza dello stato

dell'insegnamento nelle diverse sedi universitarie da parte di tutte le parti interessate e per rispondere in modo efficace alle esigenze professionali espresse dalla società;

- i) curare il collegamento e lo scambio di opinioni e di esperienze con altri CCS, europei ed extra-europei e con i loro organismi rappresentativi, anche promuovendo il reciproco riconoscimento dei titoli di studio;
- l) promuovere forme di collaborazione tra strutture didattiche e di ricerca, sostenendone l'integrazione ed il coordinamento nell'ambito di studi e consulenze scientifiche nel campo delle Scienze Gastronomiche;
- m) favorire ogni attività in grado di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei CCS, anche al fine di stimolare e incrementare i rapporti tra formazione e ricerca;
- n) promuovere forme di collaborazione tra i CCS, le Scuole medie superiori e la Formazione professionale;
- o) promuovere forme di collaborazione con enti di ricerca;
- p) promuovere ed incentivare l'aggiornamento e la formazione continua dei laureati in Scienze Gastronomiche in collaborazione con gli Ordini professionali e le Associazioni dei laureati.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del CO-SGA:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Segretario;
2. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti tra i membri dell'Assemblea. Tali cariche hanno la durata di tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta.
3. Le elezioni alle cariche direttive si tengono entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del CO-SGA e, nel corso delle sue riunioni, decide sulle strategie e sulle politiche necessarie al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3. L'Assemblea delibera, inoltre, sulle seguenti materie:
 - a) elezione, ai sensi degli artt. 4, 6, 7, 8 del presente Statuto, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
 - b) approvazione delle eventuali modifiche dello Statuto;
 - c) decisioni in merito allo scioglimento del CO-SGA.
2. L'Assemblea è composta dai componenti di diritto di cui all'art. 2. Alle riunioni sono invitati, per parere consultivo, i rappresentanti dell'area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie eletti nel Consiglio Universitario Nazionale, e possono essere invitati, previa approvazione del Presidente, esponenti del mondo universitario, del mondo politico, di quello economico e delle professioni.
3. L'Assemblea è convocata per posta elettronica dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente o quando lo richiedono la maggioranza dei componenti del CO-SGA.
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, tolti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi di deliberazioni inerenti allo scioglimento del CO-SGA e alla modifica dello Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza degli aventi diritto. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che almeno cinque dei presenti chiedano la votazione a scrutinio segreto.
6. I componenti dell'Assemblea, quando non hanno la possibilità di intervenire personalmente, possono farsi rappresentare da un delegato, che partecipa all'Assemblea con diritto di voto (un voto per ciascun corso di studio rappresentato). La designazione del delegato deve pervenire al Presidente e può essere trasmessa per posta elettronica.
7. Il verbale delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Segretario che lo trasmette per via telematica ai componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CO-SGA nei rapporti con l'esterno, presiede le riunioni dell'Assemblea, convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno, ed ha il compito, coadiuvato dal Vice Presidente e dal Segretario, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra i suoi membri.
A tal fine:
 - a) il Presidente del CO-SGA, convoca la riunione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, nei tempi stabiliti dall'art. 4. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Vice-presidente entro i 30 giorni successivi alla data di cessazione, convoca l'Assemblea entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione;
 - b) la convocazione indica il luogo, la data e l'ora in cui si svolge la riunione dell'Assemblea, per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, nella stessa giornata;
 - c) insieme alla convocazione, il Presidente uscente invita i componenti dell'Assemblea interessati a presentare la propria candidatura che deve essere presentata al Decano almeno 10 giorni prima la data fissata per l'elezione del Presidente;
 - d) il Presidente uscente trasmette ai componenti dell'Assemblea l'elenco delle candidature almeno 5 giorni prima della data fissata per l'elezione del nuovo Presidente;
 - e) l'Assemblea convocata per l'elezione è presieduta dal Presidente uscente o in caso di impedimento o di ricandidatura, dal Decano dei presidenti di Corso di studio presenti, che, dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto, nomina un segretario ed uno scrutatore tra i componenti dell'Assemblea stessa;
 - f) i candidati, prima della votazione, possono esporre le proprie linee di programma;

- g) le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza;
 - h) risulta eletto, in prima convocazione, il candidato che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza di voti richiesta, il Presidente rinvia ad una seconda convocazione nella quale vengono votati i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In entrambe le convocazioni, a parità di voti risulterà eletto il Presidente di CCS più anziano di nomina;
 - i) il Presidente eletto entra in carica il giorno successivo alla scadenza del precedente mandato.
3. la decadenza dal ruolo di Presidente di CCS comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente.

Art. 7 – Vice-Presidente

- 1. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo.
- 2. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice-Presidente resta in carica sino al termine del proprio mandato.
- 3. La decadenza dal ruolo di Presidente di CCS comporta l'automatica decadenza dalla carica di Vice-Presidente.

Art. 8 – Segretario

- 1. Il Segretario è nominato dall'assemblea.
- 2. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea. Egli, inoltre, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea.
- 3. La decadenza dal ruolo di Presidente di CCS comporta l'automatica decadenza dalla carica di Segretario.

Art. 9 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.